

COMUNE DI CORMANO

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 22/07/1993

Modificato con deliberazione di C.C. n. 65 del 23/09/1993

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dai Capi I e II del terzo Titolo dello Statuto del Comune di Cormano, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.
2. Le finalità di cui al precedente comma devono essere perseguite dagli organi comunali attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Art. 2 – Istituti di partecipazione e consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la partecipazione dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti: libere forme associative - consulte per settori di interesse - consulte di quartiere, petizioni e proposte.
2. La consultazione dei cittadini dovrà avvenire attraverso:
 - Assemblee pubbliche/forum dei cittadini
 - Invio dei questionari
 - Referendum consultivi
3. Gli istituti elencati possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di Ordini, Collegi e Consigli professionali o di Associazioni di categoria – o anche dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato agli argomenti oggetto della consultazione.

Art. 3 – Commissione Consiliare

La Commissione, di cui all'art.43 - comma 4 – dello Statuto, preposta all'attuazione del presente Regolamento, è competente a:

- - indirizzare e sovrintendere ogni consultazione popolare;
- - organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e i cittadini, con la proposizione alla Giunta e al Consiglio Comunale, secondo competenza, dei provvedimenti atti a meglio conseguire le finalità di cui ai precedenti articoli;
- - verificare l'attuazione degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto;
- - presentare una relazione annuale al Consiglio Comunale sugli istituti di partecipazione.

TITOLO II

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 4 – Libere forme associative.

Le libere forme associative attraverso cui i cittadini partecipano all'amministrazione del Comune che intendano usufruire degli interventi e dei servizi di cui all'art. 43 dello statuto, ovvero partecipare all'attività delle consulte per settori di interesse ai sensi dell'art. 44 dello statuto stesso, non devono

avere finalità di lucro e devono essere iscritte all'albo comunale delle libere forme associative ai sensi dei successivi articoli 5 e 6.

Art. 5 – Istituzione dell'albo comunale

1. E' istituito l'Albo delle libere forme associative del Comune di Cormano dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Da tale data i soggetti legittimati ad iscriversi possono avanzare domanda secondo quanto disposto dagli articoli che seguono.
2. L'albo è istituito presso l'Ufficio Affari Generali, che cura l'istruttoria delle domande di iscrizione e provvede ad ogni altro adempimento relativo alla tenuta.
3. L'Ufficio Affari Generali provvede annualmente all'aggiornamento dell'Albo, cancellando le Associazioni che di fatto non svolgono più alcuna attività, previa comunicazione all'Associazione interessata.

Art. 6 – Soggetti legittimati all'iscrizione all'albo

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi, alla loro organizzazione, che deve presentare continuità di rapporti con la Comunità cormanese o in ogni caso per problemi di particolare urgenza e gravità, per poterne costituire un punto di riferimento.
2. I soggetti legittimati all'iscrizione devono documentare la natura dell'attività svolta e presentare copia del proprio statuto o atto costitutivo ovvero accordo scritto fra gli associati.
3. La domanda, redatta in carta semplice, è presentata secondo lo schema di cui all'allegato "A" ed è rivolta al Sindaco. Il Sindaco o l'Assessore delegato si pronuncia sull'istanza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.
4. Il Sindaco o l'Assessore delegato può, con atto motivato, negare l'iscrizione. Contro il diniego è ammesso ricorso al Difensore Civico.

Art. 7 – Erogazioni finanziarie

Le erogazioni finanziarie e l'utilizzo dei beni comunali sono disciplinate dal regolamento comunale istituito ai sensi dell'art. 12 della legge 412/91, approvato il 31 gennaio 1992, con atto n. 8 e integrato il 24 marzo 1992, con atto n. 25.

TITOLO III

CONSULTE PER SETTORI D'INTERESSE

Art. 8 – Definizione

Sono denominate Consulte per settori di interesse gli organismi di coordinamento e di partecipazione all'attività comunale dei soggetti associativi di cui all'art. 44 dello Statuto, iscritti all'apposito albo comunale.

Art. 9 – Istituzione

Il Consiglio Comunale può istituire, in via indicativa, le Consulte nei seguenti settori:

- ANZIANI – Rappresenta le Associazioni che si occupano di diffondere la conoscenza delle problematiche degli anziani e di favorire interventi di volontariato.
- AMBIENTE – E' espressione dei gruppi e Associazioni che si occupano delle tematiche legate alla salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale naturale ed urbano, nonché nella valutazione della compatibilità degli interventi sul territorio per la tutela dell'ambiente.

- ECONOMIA E LAVORO – E' espressione delle categorie, delle organizzazioni sindacali e professionali e di categoria nonché degli organismi che, per loro specifica competenza, possano offrire un proprio contributo di idee all'individuazione degli obiettivi programmatici e delle scelte operative del Comune.
- CULTURA – Rappresenta le Associazioni culturali e ricreative che promuovono attività culturali nel territorio, sensibilizzando i cittadini alle espressioni artistiche in genere.
- GIOVANI – Raggruppa le Associazioni che si occupano delle problematiche giovanili, con particolare riferimento alle tematiche dell'occupazione, del tempo libero, dell'orientamento scolastico e dell'aggregazione.
- DONNE – Rappresenta le Associazioni che promuovono l'effettiva partecipazione delle donne alla vita sociale ed economica e che verificano la piena realizzazione delle pari opportunità negli ambienti di lavoro e nella partecipazione democratica alle istituzioni.
- SPORT – E' espressione delle Associazioni e gruppi che promuovono la pratica dell'attività sportiva intesa come momento di aggregazione per i cittadini.
- VOLONTARIATO – Rappresenta le Associazioni che promuovono le iniziative atte a rimuovere le condizioni di svantaggio e di disagio dei cittadini in condizione di difficoltà economica, di salute e culturale.

Art. 10 – Funzioni e competenze

In ottemperanza all'art. 44 – comma 2° dello Statuto, le Consulte esprimono pareri obbligatori e formulano proposte. I pareri e le proposte sono resi agli organi comunali competenti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e sono formulati limitatamente agli atti di indirizzo, ai piani e ai programmi relativi agli specifici settori di competenza.

Art. 11 – Composizione

1. Ogni consulta è composta da un membro per ogni Associazione iscritta all'apposito Albo. Il Sindaco provvede a prendere atto dei nominativi designati dalle rispettive Associazioni.
2. Per potere costituire una Consulta occorre l'adesione di almeno di almeno due Associazioni per la materia a cui le stesse abbiano espresso adesione.

Art. 12 – Durata

1. I componenti le Consulte restano in carica tre anni, allo scadere dei quali si procede al rinnovo con le medesime modalità.
2. Le Associazioni possono procedere alla sostituzione dei loro rappresentanti nei casi in cui lo ritengano opportuno.

Art. 13 – Funzionamento

1. Le Consulte, nella prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla istituzione, provvedono ad eleggere un Presidente ed un Segretario scelti tra i suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza semplice dei presenti.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei membri della Consulta.
3. E' compito del Presidente convocare le riunioni, coordinare i lavori della Consulta e firmare i documenti approvati.
4. Il Segretario provvede a redigere il verbale delle riunioni.

Art. 14 – Convocazione

1. La consulta viene convocata dal Presidente ogni qualvolta vi siano proposte da discutere e se ne ravvisi la necessità, mediante avviso da far pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima del termine fissato per la riunione.
2. Nel caso in cui la richiesta pervenga dall'Amministrazione Comunale, la riunione deve essere effettuata entro i 10 giorni successivi dalla richiesta.
3. La Consulta deve essere convocata almeno due volte all'anno e deve riunirsi anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 15- Proposte di iscrizione

1. La richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di altri argomenti da porre in discussione deve essere fatta pervenire al Presidente della Consulta per iscritto prima della data della riunione.
2. Su ogni proposta si effettua la votazione e per l'approvazione è richiesta la maggioranza semplice dei presenti.
3. Le sedute delle Consulte si terranno in luogo idoneo messo a disposizione dal Comune.

Art. 16 – Trasmissione proposte

I documenti approvati dalla Consulta saranno trasmessi al Sindaco, affinché l'Amministrazione Comunale li prenda in considerazione.

Art. 17 – Pareri obbligatori

Il Comune richiede obbligatoriamente il parere delle Consulte per la formazione degli atti amministrativi di cui all'art. 10. Le Consulte sono tenute ad esprimere il parere richiesto entro 15 giorni. Trascorso tale termine l'Amministrazione procederà indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 18 – Istanze, petizioni e proposte

Per le istanze, le petizioni e le proposte si rinvia agli artt. 46,47 e 48 dello Statuto Comunale.

TITOLO IV

CONSULTE DI QUARTIERE

Art. 19 – Istituzione

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello Statuto e con deliberazione consiliare di cui all'art. 45, comma 3, dello Statuto stesso, le Consulte relative ai seguenti Quartieri: Cormano Centro, Brusuglio, Ospitaletto, Fornasè e Molinazzo. I confini del Quartiere sono definiti dalla Giunta Comunale.
2. Le Consulte di Quartiere sono composte da un numero di membri pari a 1/400 dei residenti del Quartiere arrotondato all'unità superiore.

Art.20 – Definizione

Le Consulte di Quartiere sono organi consultivi e rappresentativi degli interessi degli ambiti territoriali di competenza. Secondo quanto disposto dall'art. 45 dello Statuto esse svolgono attività di consultazione della popolazione e di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 21 – Funzioni e competenze –

1. Nei limiti di quanto disposto dall'art. 45, comma 2, dello Statuto le Consulte di Quartiere esercitano le proprie funzioni e competenze nei modi e nelle forme previste dall'art. 10. La Consulta di Quartiere esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati, alla gestione dei beni e dei servizi, delle istituzioni comunali, sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche e ricreative esistenti nel Quartiere.
2. La Consulta può, inoltre, promuovere dibattiti per la soluzione di problemi inerenti il Quartiere.

Art. 22 – Costituzione

1. La Consulta di Quartiere è nominata dal Consiglio entro una rosa di candidati designati dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del quartiere stesso.(*)
2. La lista dei candidati alla Consulta del quartiere è compilata nel corso di un'apposita seduta dell'Assemblea dei cittadini residenti.
3. La scelta, che si terrà almeno dieci giorni dopo dalla riunione dell'Assemblea di presentazione, verrà effettuata in una giornata festiva o pre-festiva, in un orario compreso tra le ore 10 e le ore 17, previa idonea informazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Le riunioni dell'Assemblea si terranno in un locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
4. Ogni cittadino può esprimere una sola preferenza, le funzioni del Presidente del seggio sono svolte da un delegato del Sindaco.

Art. 23 – Funzionamento

1. Per il funzionamento delle Consulte di Quartiere, si rinvia a quanto previsto dagli articoli 12/13/14/15/16/17 del presente Regolamento.
2. L'Assemblea dei cittadini deve essere convocata di norma due volte all'anno dal Presidente della Consulta, che riferirà sull'attività svolta e sulla iniziativa da intraprendere.

TITOLO V

CAPO I

ASSEMBLEE PUBBLICHE E FORUM DEI CITTADINI

Art. 24 – Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame dei problemi e proposte che rivestono diretto e rilevante interesse per i cittadini residenti nel Comune o in alcune sue zone.
2. Costituiscono oggetto delle assemblee pubbliche, senza carattere di esclusività, le seguenti materie:
 - a) L'istituzione e il funzionamento dei servizi comunali;
 - b) l'assetto del territorio;
 - c) la realizzazione e il mantenimento delle opere pubbliche;
 - d) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - e) la sicurezza dei cittadini e delle loro attività.

Art. 25 – Convocazione, iniziativa e modalità

- 1) L'Assemblea è indetta dal Sindaco o suo delegato, a seguito di decisione del Consiglio Comunale o del deposito della richiesta di almeno 250 persone, ai sensi del 4° comma dell'art. 49 dello Statuto, mediante sottoscrizione su modello conforme all'allegato B).
- 2) La Commissione di cui all'art. 3 in base agli indirizzi della deliberazione consiliare o della richiesta presentata, definisce l'ordine del giorno dell'assemblea, l'ambito territoriale, la sede e

il termine entro cui dovrà aver luogo, di norma non superiore a 45 giorni dalla decisione o dalla richiesta.

- 3) Il Sindaco, o suo delegato, darà avviso dell'indizione dell'assemblea ai cittadini almeno 5 giorni prima della data fissata mediante:
 - 1) manifesti esposti agli albi pubblici ed affissi nella zona interessata;
 - 2) comunicati alla stampa ed agli altri mezzi d'informazione;
 - 3) i servizi di informazione comunali istituiti ai sensi del 4° comma dell'art. 55 dello Statuto.

Art. 26 - Assemblee/Organizzazione/ partecipazione/Conclusioni

- 1) Le Assemblee pubbliche sono presiedute dal Sindaco o suo delegato. All'Assemblea intervengono il Sindaco o l'Assessore competente per la materia in discussione ed eventualmente, i funzionari preposti al settore o i tecnici esterni incaricati.
- 2) Un dipendente comunale, designato dal Segretario comunale, assiste all'assemblea con compiti di verbalizzazione e prestando l'assistenza al presidente per il migliore svolgimento della riunione.
- 3) La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, di intervento e di proposta.
- 4) Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmettere copia al Sindaco e al primo firmatario della richiesta di convocazione dell'Assemblea.
- 5) Il Sindaco cura l'iscrizione del documento all'ordine del giorno della prima seduta dell'organo competente in materia per le valutazioni ed eventuali decisioni o provvedimenti. In caso di aspetti con rilevanza tecnica o finanziaria il Sindaco preventivamente farà completare l'istruttoria dai competenti uffici comunali.

CAPO II

CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art.27 – Finalità e metodi

- 1) Il Consiglio Comunale, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte amministrative relative ad interventi che possano incidere in misura rilevante sui cittadini o su una parte di essi, può deliberare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari, nei quali viene richiesta l'espressione di pareri, opinioni o proposte;
- 2) Il Consiglio Comunale, nella deliberazione di approvazione della consultazione, deve stabilire:
 - La specifica finalità che essa persegue;
 - I quesiti da sottoporre ai cittadini;
 - La metodologia di svolgimento;
 - L'ambito, che può riguardare particolari fasce di cittadini, individuate in base all'età o a condizioni omogenee o nell'ambito territoriale di residenza, oppure un campione limitato ad una percentuale di tutti gli elettori o della fascia di cittadini interessata.
- 3) La consultazione mediante questionari è obbligatoria se richiesta e sottoscritta da almeno 250 persone, ai sensi dell'art. 49- 4° comma – dello Statuto. La richiesta deve contenere le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 28 – Organizzazione

1. La Commissione di cui all'art. 3 integrata in qualità di esperti dal Segretario Comunale e dai Funzionari responsabili del settore amministrativo e del C.E.D./Statistica, assicura lo svolgimento della consultazione, garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati.
2. La Commissione, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale o contenuti nella richiesta presentata:
 - Approva il testo definitivo del questionario, che deve indicare con chiarezza i quesiti posti e dare la possibilità di risposte univoche;
 - stende una nota illustrativa dei fini e della questione oggetto della consultazione;
 - individua con precisione le fasce di cittadini da consultare, gli archivi da cui estrarre il campione e le modalità di estrazione;
 - presenzia, a mezzo del Presidente o suo delegato, all'estrazione del campione;
 - sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e alla classificazione delle risposte.
3. Il Sindaco informa i cittadini sull'oggetto, finalità e procedure della consultazione, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 25).
4. La Segreteria comunale è incaricata delle operazioni di effettuazione della consultazione. Terminata la verifica dei questionari pervenuti, la classificazione delle risposte espresse viene trasmessa al Sindaco o suo delegato entro il termine massimo di 90 giorni.
5. In caso di particolare complessità dello svolgimento della consultazione o di carenza numerica del personale comunale, la Giunta Comunale può avvalersi di una ditta esterna competente.

Art. 29 – Esito/Utilizzo

Il Sindaco o suo delegato, nella prima seduta, comunica al Consiglio Comunale ed al primo firmatario della richiesta, i risultati della consultazione per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti e provvede a darne informazione ai cittadini, mediante i mezzi d'informazione dell'Ente.

TITOLO VI

REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 30 – Referendum consultivi

- 1) I referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.
- 2) Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende Speciali;
 - funzionamento del Consiglio Comunale;
 - pianta organica, disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dipendente;
 - tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - designazioni e nomine di rappresentanti del Comune;
 - riconoscimento e tutela dei diritti inviolabili della persona umana.

Art. 31 – Iniziativa referendaria

1. Il Consiglio Comunale esercita l'iniziativa del referendum mediante apposita mozione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Il 7% degli elettori esercita l'iniziativa del referendum mediante sottoscrizione di una apposita richiesta.

Art. 32 – Moduli per la richiesta di referendum ad iniziativa degli elettori

1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati moduli conformi allo schema allegato sotto la lettera C.
2. La richiesta di referendum non può essere presentata sui moduli vidimati dal Segretario Comunale da oltre cinque mesi.
3. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della firma sul modulo di cui al precedente comma 1; accanto alla firma deve essere indicato per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita. D'ufficio si provvederà all'acquisizione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori. Tale certificazione può essere acquisita in calce al modulo di raccolta delle firme.
4. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale appartenente a una delle seguenti categorie:
 - un notaio
 - il Segretario Comunale;
 - un cancelliere di ufficio giudiziario;
 - Sindaco o dipendente comunale incaricato.
5. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
6. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
7. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata alla Segreteria Generale del Comune da parte di almeno dieci promotori.
8. La presentazione va fatta in giorno lavorativo e in orario d'ufficio, qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
9. La proposta deve essere redatta secondo le prescrizioni dello Statuto e del presente Regolamento e, a cura del Segretario Comunale relatore, viene sottoposta al Collegio dei Garanti del referendum entro quindici giorni dalla presentazione.

Art. 33 – Controllo dei moduli per la proposta di referendum

1. Il Collegio dei garanti di cui all'art. 50, comma 4, dello Statuto, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Alla riunione del Collegio dei garanti possono partecipare, su invito oppure a richiesta, una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, nonché i rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale a ciò nominati. Le delegazioni, pur potendo assistere come osservatori ai lavori, si allontaneranno all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione sarà tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori e al Sindaco.
3. I delegati hanno diritto di far inserire a verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora la documentazione di cui al precedente art. 32 risulti irregolare, il Collegio dei garanti stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 34. – Giudizio preliminare di ammissibilità

1. Il giudizio preliminare sulla ammissibilità del quesito referendario di cui all'art. 50, comma 6 dello Statuto – può essere richiesto dalla delegazione dei promotori prima

dell'avvio della raccolta delle sottoscrizioni, con una apposita lettera depositata presso la Segreteria del Comune.

2. Il Collegio dei garanti del Referendum si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 35 – Giudizio sull'ammissibilità del referendum

1. Il Collegio dei garanti del Referendum, per pronunciarsi sulla ammissibilità della proposta, verifica:
 - a) Che il referendum riguardi materie ammesse dallo Statuto;
 - b) Che il quesito sia formulato in modo breve, chiaro ed univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
 - c) Che sussistano tutti i requisiti formali e procedurali per la validità della presentazione e della sottoscrizione della proposta.
2. Il Collegio dei garanti si pronuncia con atto motivato sulla ammissibilità della proposta, cui allega il verbale della discussione sulle verifiche nonché delle eventuali audizioni.
3. Gli atti relativi al giudizio di ammissibilità sono trasmessi integralmente al Consiglio Comunale ed al Comitato Promotore.
4. Il Collegio dei garanti del referendum individuato dall'art. 50 comma 4 dello Statuto, si pronuncia sull'ammissibilità della proposta entro 15 giorni dal suo ricevimento.
5. La deliberazione del Collegio dei garanti viene inviata al Sindaco, perché la inserisca all'o.d.g. del Consiglio Comunale nella prima seduta utile per la determinazione di cui all'art.50 comma 3 dello Statuto circa l'indizione del referendum.

Art. 36 – Indizione dei referendum

1. Il referendum viene effettuato una volta l'anno, in una domenica. E' indetto dal Sindaco e la determinazione della data di consultazione, da ritenersi entro un termine di 60 giorni dal parere positivo del Collegio dei Garanti, è stabilita sentito il parere del Presidente del Tribunale circoscrizionale.
2. Il manifesto con l'avviso di indizione del referendum, deve essere affisso il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.
3. Non è ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di più di tre referendum.
4. Se non sono state presentate più richieste, si tiene conto dell'ordinazione di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti i primi tre vengono differiti all'anno successivo.
5. In caso di indizione di referendum nazionali e regionali nel corso dell'anno, il Sindaco dispone che le consultazioni sui referendum concernenti il Comune, siano effettuate in date diverse, fissando le relative date, o modificando quelle eventualmente già fissate, in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dal Comune per lo svolgimento del proprio referendum.
6. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale o tre mesi prima del quinquennio della scadenza del periodo amministrativo, il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio.
7. Il referendum sospeso ai sensi dei precedenti commi ha luogo nell'ultima domenica del mese successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 37 – Svolgimento del referendum

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione delle sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
3. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di cui al precedente art. 36 – comma 2°.
4. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
5. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, nonché da un segretario.
6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette del giorno fissato dal decreto d'indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.
7. Le operazioni di scrutinio, se per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa non abbiano potuto compiersi entro le ore ventiquattro del giorno della votazione, sono rinviata alle ore otto del giorno successivo.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo chiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentanti in Consiglio e dei promotori, con le facoltà previste dalla legge.
9. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autentificato dal segretario comunale, da parte del presidente segretario cittadino del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.
10. Le schede per il referendum sono fornite dal Comune, devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore e devono possedere le caratteristiche di cui alla deliberazione consiliare di indizione del referendum. Esse contengono il quesito formulato ai sensi del precedente art. 31 comma 4, letteralmente riprodotto, a caratteri chiaramente leggibili.
11. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
12. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità indicato nel manifesto di indizione del referendum.
13. Ai referendum comunali si applicano le disposizioni dell'art.12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e quelle dell'art. e quelle dell'art. 1, lett. d) ed f) del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240.
14. I plichi che vengono confezionati alla chiusura della votazione ed al termine dello scrutinio debbono essere rimessi dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco il quale provvede al sollecito inoltrando agli uffici.
15. L'Ufficio Centrale è costituito dal Segretario Comunale, che lo presiede e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve avere sede.
16. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione l'Ufficio Centrale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

17. L'Ufficio Centrale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
18. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il 40% degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
19. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati all'Ufficio Centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui ai commi precedenti, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 38 – Risultati dei referendum

1. Il Sindaco, non appena ricevuto il verbale dell'Ufficio Centrale per il referendum, ne proclama il risultato a mezzo di manifesto.
2. Con analogo mezzo, il Sindaco comunica le determinazioni di cui all'art.51 comma 6 dello Statuto.

Art. 39 – Disposizioni finali e di spesa

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, del T.U. 30.3.57 n. 361 e del T.U. 16.5.60 n. 570.
2. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti il referendum fanno carico al Comune e sono impegnate dal Consiglio Comunale.

Art. 40 – Norma transitoria

Sino all'applicazione della disposizione di cui al comma 1° dell'art. 20 dello Statuto, la Commissione Affari istituzionali è competente per quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

(*) Comma così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 23/9/1993 a seguito ordinanza istruttoria del Comitato Regionale di Controllo

Allegato A

Fac-simile di domanda di iscrizione all'albo comunale di cui all'art. 5 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione e Consultazione dei cittadini

Al Sindaco
del Comune di
CORMANO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____

Il _____ e residente a _____ via _____

n. _____ tel _____ e-mail _____ nella sua qualità

di legale rappresentante dell'Associazione denominata _____

che esplica la propria attività a livello comunale,

CHIEDE

Che la stessa sia iscritta all'albo di cui all'art. 5 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione e Consultazione dei cittadini.

A tal fine allega copia dello statuto o dell'atto costitutivo

FIRMA

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

- INDIZIONE DI ASSEMBLEA
- CONSULTAZIONE TRAMITE QUESTIONARI

I sottoscritti cittadini di Cormano (1) chiedono che sia indetta la consultazione prevista dagli artt. 25 e 26 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione e Consultazione dei cittadini sul seguente argomento:

(scrivere in stampatello)

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	N. DOC.	FIRMA

(1) Allegare autocertificazione nei seguenti casi:

- a) stranieri domiciliati;
- b) non residenti ma che prestino attività lavorativa o di studio nel territorio di Cormano;
- c) non residenti ma utenti di servizi erogati dal Comune di Cormano

VIDIMAZIONE
DATA _____
IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

REFERENDUM

I sottoscritti cittadini di Cormano chiedono che sia indetta la consultazione prevista dagli articoli 31 e 32 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione e Consultazione dei cittadini sul seguente argomento:

(scrivere in stampatello)

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	FIRMA	N. DOC.	N. ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto/a _____ certifico che le n. _____ (_____) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori elencati e della cui identità personale sono certo/a, sono autentiche.

Data, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
